

ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI TERMINI IMERESE

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

CON CONTESTUALE RICORSO EX ART. 700 C.P.C.

Della sig.ra SIRACUSA Teresa, nata ad Agrigento il 29.03.1978, C.F.: SRC TRS 78C69 A089K, residente in SICULIANA (AG), via G. Verga n° 2, rappresentata e difesa dall'Avv. Filippo Barba, del Foro di Agrigento (C.F.: BRB FPP 69T06 A351B, Tel./Fax: 0922/699861, PEC: filippobarba@avvocatiagrigento.it), giusta procura resa su foglio a parte allegato al presente ricorso

CONTRO

- Il **M.I.U.R. - Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca** - in persona del sig. Ministro pro tempore ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale n° 6;
- il **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Regionale di Palermo**, in persona del suo Dirigente preposto e l.r.p.t., con sede in Palermo, via Praga n° 29, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale n° 6;
- il **M.I.U.R. - Ufficio Scolastico Provinciale di Agrigento**, in persona del suo Dirigente preposto e l.r.p.t., con sede in Agrigento, via Leonardo da Vinci n° 1, ex lege domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, in Palermo, via Valerio Villareale n° 6;

per la declaratoria

del diritto della ricorrente al trasferimento con decorrenza giuridica



AVV. FILIPPO BARBA

Patrocinante in Cassazione

via XII Gennaio n° 28/A - 92021 Aragona (AG)

Tel./Fax: 0922/699861 - Cell.: 338/4995432

e-mail: barba.filippo@libero.it

p.e.c.: filippobarba@avvocatiagrigento.it

PART. I.V.A. N° 02157410842 – C.F.: BRB FPP 69T06 A351B

dall'A.S. 2019/2020, quale insegnante specializzata della scuola primaria su posto di sostegno, presso una delle sedi scolastiche indicate in domanda di mobilità interprovinciale, secondo l'ordine prescelto

e per la condanna

dell'Amministrazione Scolastica competente a conferire in favore della ricorrente con decorrenza dall'A.S. 2019/'20 il trasferimento, QUALE INSEGNANTE SPECIALIZZATA DELLA SCUOLA PRIMARIA SU POSTO DI SOSTEGNO, e l'assegnazione di una delle sedi scolastiche indicate in domanda di mobilità, secondo l'ordine prescelto in seno alla presentata domanda di trasferimento

Premesso che

L'odierna ricorrente sig.ra Siracusa Teresa, QUALE INSEGNANTE SPECIALIZZATA DELLA SCUOLA PRIMARIA SU POSTO DI SOSTEGNO, vanta il seguente servizio precedente a quello oggetto del presente giudizio 2019/20:

- **sette anni di servizio pre-ruolo;**
- **dieci anni di servizio in ruolo.**

Anni di servizio, pre-ruolo e in ruolo, accumulati nel corso della sua lunga carriera scolastica, giusto servizio che si allega, tra la Provincia di Milano, la Provincia di Catania e la Provincia di Palermo.

Ad oggi, ella, QUALE INSEGNANTE SPECIALIZZATA DELLA SCUOLA PRIMARIA SU POSTO DI SOSTEGNO, è **titolare di sede presso l'ICS "Balsamo – Pandolfini" di Termini Imerese.**

a) La ricorrente - auspicando vivamente di potersi, finalmente e



AVV. FILIPPO BARBA

Patrocinante in Cassazione

via XII Gennaio n° 28/A - 92021 Aragona (AG)

Tel./Fax: 0922/699861 - Cell.: 338/4995432

e-mail: barba.filippo@libero.it

p.e.c.: filippobarba@avvocatiagrigento.it

PART. I.V.A. N° 02157410842 – C.F.: BRB FPP 69T06 A351B

definitivamente, avvicinare alla propria abitazione familiare in SICULIANA (AG) – chiedeva anche per il corrente Anno Scolastico 2019/'20, con apposita domanda, il trasferimento di sede su sostegno nella Provincia di Agrigento.

Indi, ella operava, QUALE INSEGNANTE SPECIALIZZATA DELLA SCUOLA PRIMARIA SU POSTO DI SOSTEGNO, le proprie scelte tra quelle possibili riportate nell'Anagrafica delle Istituzioni Scolastiche pubblicata dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia e, in primis, per la Provincia di Agrigento.

Nella speranza di rientrare - dopo quasi venti anni di servizio quale docente - finalmente in Provincia di Agrigento e quindi avvicinarsi al proprio nucleo familiare, in seno alla domanda di trasferimento indicava dapprima le sedi comunali e, quale ultima scelta, direttamente la Provincia di Agrigento.

Solamente nel caso in cui nessuna delle primarie scelte fosse stata soddisfatta, quale ultima e remota scelta, indicava l'istituzione scolastica in cui oggi è titolare di cattedra che, nella dinamica di un giorno lavorativo, avrebbe permesso, per come in effetti permette, alla odierna ricorrente di “guadagnare” circa 60 minuti.

Se, infatti, fino al precedente anno scolastico 2018/2019, l'odierna ricorrente faceva ritorno a casa (da cui regolarmente esce la mattina alle ore 05,30) non prima delle ore 15,00/15,30, oggi riesce a rientrare intorno alle ore 14,00/14,30. Ciò, comunque, per soli tre giorni settimanali.

Le scelte di sede operate in seno alla domanda di trasferimento in



Provincia di Agrigento, avvenivano secondo il seguente ordine di preferenza:

- 1) Comune di Lampedusa e Linosa;**
- 2) Comune di Realmonte;**
- 3) Comune di Porto Empedocle;**
- 4) Comune di Cattolica Eraclea;**
- 5) Comune di Sciacca;**
- 6) Comune di Ribera;**
- 7) Comune di Cammarata;**
- 8) Comune di Raffadali;**
- 9) Comune di Licata;**
- 10) Comune di Canicattì;**
- 11) Comune di Menfi;**
- 12) Comune di Aragona;**
- 13) Comune di Agrigento;**
- 14) Provincia di Agrigento;**
- 15) PAEE88601Q – IC BALSAMO – PANDOLFINI di Termini Imerese.**

b) Alla sua domanda di mobilità, ella allegava gli svariati titoli formativi ed abilitanti di cui è in possesso.

c) L'Amministrazione Scolastica le assegnava un punteggio definitivo pari a **punti 198**, di cui: punteggio base 117; punteggio su sostegno 72; punteggio figli 3; punteggio ricongiungimento 6.

d) Nonostante tutto, non veniva concesso il chiesto trasferimento in Provincia di Agrigento, rimanendo, pertanto, ingiustamente leso il



diritto soggettivo ad ottenerlo in base al criterio meritocratico del punteggio più alto, atteso che nell'ambito della procedura entro cui concorreva anche la ricorrente nessuna docenza di sostegno su scuola primaria veniva assegnata.

Invero, nell'Anno Scolastico corrente, pur sussistendo svariati posti disponibili su scuola primaria con necessità della specializzazione di sostegno senza titolarità o copertura, come detto nessuna veniva assegnata in sede di mobilità a domanda per poi essere destinate a quei docenti che, **senza idoneo titolo abilitativo all'insegnamento su sostegno**, e con verosimile punteggio inferiore all'odierna ricorrente e addirittura privi di diritto di precedenza, sono soggetti che beneficiano di una ingiusta modalità di distribuzione dei posti su sostegno, seguita – purtroppo – già da diversi anni e che l'Amministrazione Scolastica ha continuato a disporre anche per l'A.S. 2019/'20, nel vigore del CCNI per la mobilità del personale docente, educativo e A.T.A. vigente per il triennio 2019/'20-2020/'21-2021/'22, sottoscritto il 06/03/2019.

e) Il suddetto CCNI, del tutto ingiustamente, nel fissare il procedimento dei trasferimenti e dei passaggi, già nell'art. 6 suggella ancora una volta un **illegittimo accantonamento di posti per le nuove immissioni/passaggi di ruolo**, che sono stati trattati in via del tutto prioritaria rispetto alla mobilità interprovinciale (comma 3, art. 6 CCNI).

Altresì, anche nel procedere alla movimentazione territoriale del personale, l'Amministrazione Scolastica, utilizzando la contrattazione



integrativa anzidetta, ha di fatto creato una ulteriore illegittima riserva/accantonamento di posti in favore dei soggetti che chiedono “trasferimenti all’interno del comune” (I fase della procedura) e in favore dei “trasferimenti tra comuni della stessa provincia” (II fase della procedura), lasciando relegati alla terza ed ultima fase la mobilità territoriale interprovinciale, come può leggersi nell’art. 6 del CCNI 2019/’20 dianzi citato (comma 1, art. 6 CCNI).

Ed ancora, il comma 8 dell’art. 6 espressamente prevede illegittimamente che, pure ex ante rispetto alle operazioni di mobilità, vada assegnata de plano la titolarità al docente incaricato nella scuola in cui costui matura la scadenza dell’incarico triennale al 31/08/2019, anche in questo caso in assoluta violazione del criterio meritocratico di cui meglio si dirà in appresso, in danno della odierna ricorrente che ha maturato adeguata anzianità di servizio specializzato su sostegno.

E non è finita, poichè l’art. 8 del medesimo CCNI, nel disciplinare le “sedi disponibili”, prevede espressamente che dalle disponibilità iniziali vadano ingiustamente detratte, a priori, le cattedre occupate dal personale rientrato nel ruolo di provenienza di cui all’art. 7 e che nell’A.S. 2019/’20:

- per le nuove immissioni in ruolo, vadano accantonate in via prioritaria il 50% delle disponibilità residue dopo i prioritari trasferimenti provinciali;
- Nella terza e ultima fase, invece, il 10% è destinato alla mobilità professionale e solo il restante 40% alla mobilità interprovinciale.



AVV. FILIPPO BARBA

Patrocinante in Cassazione

via XII Gennaio n° 28/A - 92021 Aragona (AG)

Tel./Fax: 0922/699861 - Cell.: 338/4995432

e-mail: barba.filippo@libero.it

p.e.c.: filippobarba@avvocatiagrigento.it

PART. I.V.A. N° 02157410842 – C.F.: BRB FPP 69T06 A351B

La mancata assegnazione della ricorrente, QUALE INSEGNANTE SPECIALIZZATA DELLA SCUOLA PRIMARIA SU POSTO DI SOSTEGNO, secondo l'ordine indicato in domanda è, quindi, frutto dell'illegittimo meccanismo che ha regolato le suddette operazioni di mobilità, anche alla luce della circostanza che lo stesso CCNI si pone in aperto contrasto con la legge, nel momento in cui - in particolare, nell'Allegato I - precisa che solo all'interno di ciascuna delle operazioni indicate l'ordine di graduatoria è dato dal più alto punteggio, con la conseguenza concreta che - se in una operazione prioritaria il candidato col punteggio più alto ha, per esempio, 10 punti, costui sarà avvantaggiato - ancorché privo del titolo abilitante all'insegnamento su sostegno di scuola primaria (Sic!!!) - rispetto a soggetti come la ricorrente che, CON BEN 198 PUNTI E IN POSSESSO DEL TITOLO ABILITANTE ALL'INSEGNAMENTO SU SOSTEGNO DI SCUOLA PRIMARIA, verrà esaminata solo nell'ultima fase delle operazioni, allorquando non residueranno più posti disponibili.

Non può, pertanto, revocarsi in dubbio che è stato stravolto il criterio meritocratico del punteggio e della necessaria sussistenza del titolo abilitativo all'insegnamento su sostegno, e la ricorrente quindi non ha ottenuto il chiesto trasferimento, verosimilmente poiché i posti disponibili sono stati ritenuti esauriti dall'Amministrazione Scolastica, ovvero accantonati, prima di giungere alla fase interprovinciale dei movimenti, terza e ultima fase della procedura.

Nemmeno in sede di mobilità annuale, c.d. "assegnazione



AVV. FILIPPO BARBA

Patrocinante in Cassazione

via XII Gennaio n° 28/A - 92021 Aragona (AG)

Tel./Fax: 0922/699861 - Cell.: 338/4995432

e-mail: barba.filippo@libero.it

p.e.c.: filippobarba@avvocatiagrigento.it

PART. I.V.A. N° 02157410842 – C.F.: BRB FPP 69T06 A351B

provvisoria”, l’odierna ricorrente è riuscita ad ottenere un posto su sostegno in Provincia di Agrigento, tra tutti quei posti su sostegno assegnati con tale ultima procedura, ma che in sede di trasferimento erano stati ritenuti inesistenti!!!

Ma tale ultimo assunto, oltre ad essere viziato per i motivi procedurali sopra cennati, non corrisponde nemmeno al vero, alla luce dei seguenti elementi di fatto:

- in provincia di Agrigento, era stato dichiarato disponibile, per la cattedra di primaria su sostegno, un contingente di 271 prima dell’effettuazione dei movimenti;
- contestualmente alla pubblicazione dei bollettini dei movimenti, l’Ufficio Scolastico Provinciale aveva pubblicato il prospetto dei posti rimasti disponibili alla fine di tali movimenti, pari a zero;
- immediatamente dopo la pubblicazione dei bollettini dei movimenti, lo stesso Ufficio Scolastico ha pubblicato un elenco di posti resi ancora disponibili su sostegno “in deroga” per ben ulteriori 163 posti assegnati, di cui non è nota l’attribuzione, con la conseguenza che – pertanto – ad oggi sono effettivamente vacanti posti su sostegno di scuola primaria che irragionevolmente non sono stati assegnati durante i movimenti. Posti “in deroga” che – appunto a salvaguardia dei diritti degli alunni diversamente abili – verranno sicuramente assegnati a docenti ad oggi privi sia del necessario titolo abilitativo all’insegnamento su sostegno, sia della preferibile esperienza ed anzianità professionale necessaria appunto all’insegnamento su sostegno.



f) Posto quanto sopra, la mancata assegnazione della ricorrente presso uno dei Comuni/Scuole preferiti in domanda e gli atti ad essa presupposti, ivi compreso il contratto integrativo sulla mobilità valevole per l'A.S. 2019/'20, sono illegittimi per i seguenti motivi in diritto

Considerato che

Precisazioni preliminari: sulla giurisdizione del Giudice ordinario, sulla competenza territoriale e sull'assenza di eventuali controinteressati.

a) - Preliminarmente, si appalesa doveroso precisare che **il caso di specie rientra nella giurisdizione del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro**, come suggellato all'unisono dalla giurisprudenza.

b) - Con riferimento alla competenza territoriale del Giudice adito, si appalesa opportuno soffermarsi sulla portata applicativa dell'**art.413-V comma c.p.c.**, che recita testualmente: *"competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto"*.

c) - Altresì, prima di entrare nel merito della vicenda, pare opportuno precisare che allo stato attuale **non si pone nel presente giudizio alcun problema di conoscenza giuridica del ricorso da parte di eventuali controinteressati**, poiché la docente non rivendica una determinata sede di servizio specifica assegnata.



Sul piano del merito, si osserva che – in presenza di posti effettivamente disponibili – risulta alquanto irragionevole il diniego del trasferimento in favore della ricorrente che, alla luce dell'accertamento dei c.d. “posti in deroga” ben avrebbe potuto godere di una riapertura della mobilità interprovinciale e, quindi, svolgere a pieno titolo il proprio servizio in favore di quegli alunni diversamente abili che, per la loro corretta integrazione scolastica, necessitano dell'ausilio dell'insegnante specializzato su sostegno.

* * * * *

I) La disciplina legislativa e contrattuale in vigore, CON RIFERIMENTO AL “CRITERIO MERITOCRATICO DEL PUNTEGGIO PIÙ ALTO”.

L'operato dell'Amministrazione resistente si appalesava illegittimo laddove, all'esito della procedura di mobilità, la ricorrente non otteneva il trasferimento interprovinciale richiesto, QUALE INSEGNANTE SPECIALIZZATA DELLA SCUOLA PRIMARIA SU POSTO DI SOSTEGNO, nonostante la evidente disponibilità di cattedre, poi assegnate e/o da assegnare “in deroga” ad altri docenti ancorché privi del titolo abilitativo all'insegnamento su sostegno.

Ciò premesso, giova inquadrare brevemente la disciplina normativa e contrattuale applicabile al caso di specie.

a) Le regole generali sulla mobilità del personale docente erano contenute in origine nell'**art. 462 del D.Lgs. 297/1994**, i cui commi dal 2 al 6 sono attualmente ancora in vigore.

b) Nello specifico caso in esame, il medesimo D. Lgs. 297/1994, all'art. 319, al comma 4, dispone che: “Per l'assegnazione o



l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di

apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325";

e al comma 5 che *"L'utilizzazione nei posti di sostegno dei docenti*

privi dei prescritti titoli è consentita, a norma dell'articolo 315,

unicamente qualora manchino docenti di ruolo o non di ruolo

specializzati; trovano applicazione, al riguardo, le disposizioni

contenute nell'articolo 455, comma 12". Norma questa che ribadisce

quanto già statuito dal precedente art. 316, comma 3, del D. Lgs.

297/1994 *"L'utilizzazione in posti di sostegno di docenti privi dei*

prescritti titoli di specializzazione è consentita unicamente qualora

manchino docenti di ruolo o non di ruolo specializzati".

In applicazione di tale vigente normativa, quindi, la ricorrente

Siracusa Teresa – **docente specializzata ed abilitata**

all'insegnamento di sostegno su scuola primaria – avrebbe

dovuto essere destinataria del richiesto trasferimento, quanto meno,

nell'ambito della Provincia di Agrigento in cui, appunto, v'era e v'è

ampia disponibilità di posti di sostegno su scuola primaria assegnati

in deroga oltreché in organico di diritto.

b) L'art. 48 del CCNL Scuola del 1995 da ultimo citato, che ha

abrogato l'art. 463 del T.U. Scuola, a sua volta, ribadiva

l'imprescindibilità delle tabelle di valutazione dei titoli nella

formazione delle relative graduatorie.

E la ricorrente, per come documentato dagli allegati alla domanda di

trasferimento interprovinciale, è in possesso dei titoli necessari al fine

dell'insegnamento su posto di sostegno, per come disposto dal



surrichiamato D. Lgs. 297/1994, che all'art. 319, comma 4, dispone

che: “Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325”.

c) In forza del **CCNI attualmente in vigore**, invece, la procedura di mobilità viene effettuata in aperto contrasto con le suddette sovraordinate disposizioni di legge, come si è già avuto modo di dire nella superiore premessa.

Invero, dalla lettura delle disposizioni di legge in vigore si evince che, in aperto contrasto coi principi generali, inviolabili ed inderogabili, sovraordinati, del nostro ordinamento, il CCNI:

- non ha previsto le specifiche modalità di trasferimento interprovinciali per il personale docente abilitato all'insegnamento su sostegno di scuola primaria;

- ha previsto che i trasferimenti interprovinciali di personale già in ruolo vengano di fatto disposti in ultimissima battuta, dopo aver dato priorità ai trasferimenti provinciali e alle nuove immissioni in ruolo, queste ultime - peraltro - agevolate da una aliquota pari al 50% di posti accantonati in via prioritaria;

- inoltre, ha previsto che il personale da stabilizzare dopo un incarico triennale acquisisca de plano la titolarità nell'ultima sede di assegnazione, di fatto bypassando tutti i candidati provenienti da altra sede che - con maggiore anzianità di servizio, quindi con punteggio decisamente più alto e già titolari dell'abilitazione all'insegnamento su sostegno - ambiscono alla stessa sede;



- ed ancora, ha previsto una illegittima riserva/accantonamento di posti in favore dei soggetti che chiedono “trasferimenti all’interno del comune” e in favore dei “trasferimenti tra comuni della stessa provincia”, lasciando relegati alla terza ed ultima fase la mobilità territoriale interprovinciale.

Tali previsioni contrattuali sono illegittime e la loro applicazione ha determinato gli effetti che hanno costretto l’odierna ricorrente ad adire codesto Tribunale.

II) L’orientamento uniforme della giurisprudenza.

A ben vedere, come già condivisibilmente statuito da una vasta giurisprudenza di merito che ha esaminato situazioni del tutto sovrapponibili a quella in esame (cfr., solo per esemplificare:

Tribunale di Lanciano-Sentenza 117 dell’08/05/2017, nonché le successive del medesimo Tribunale, ***NN. 118 e 119/2017***, ed ancora

Tribunale di Taranto-Ordinanza del 10/01/2017, ***Tribunale di Foggia-Ordinanza del 21/12/2016***, ***Tribunale di Venezia-Ordinanza del 22/11/2016***, etc. ...), la previsione contrattuale di cui

all’**Allegato 1 del CCNI**, in cui, per la terza fase di movimenti che qui interessa, si legge che << *Sin ciascuna delle predette operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo l’ordine di graduatoria. L’ordine di graduatoria è determinato sulla base degli elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la specifica tipologia di movimento. L’ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata*



dalla maggiore anzianità anagrafica >>, avrebbe dovuto essere orientata in conformità alla disciplina legislativa sovraordinata, quindi intesa nel senso che il metodo di attuazione delle operazioni di mobilità in esame non deve differire rispetto a quello operante in materia di graduatorie concorsuali, incentrato sul principio meritocratico, secondo cui gli aspiranti esprimono le proprie preferenze e l'Amministrazione attribuisce la sede in base al punteggio.

Ebbene, nel caso in esame, in cui non è in contestazione la correttezza del punteggio e della sussistenza del titolo abilitativo all'insegnamento su sostegno posseduti dalla parte ricorrente, non può che rilevarsi che il comportamento della P.A. sfugge a qualsivoglia spiegazione giuridica, non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo e prevalente rispetto a quello meritocratico, per cui la negazione del diritto al trasferimento vantato dalla ricorrente deve ritenersi illegittimo.

Su analoga fattispecie, anche il **Tribunale di Roma, con Ordinanza del 12/12/2016**, ha evidenziato che l'Amministrazione resistente ha agito sconvolgendo il criterio meritocratico del punteggio, valevole anche per la procedura di mobilità in quanto avente natura concorsuale, basata su di una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio e le situazioni personali e familiari dell'interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Criterio meritocratico che, appunto, presuppone:



- a) un punteggio superiore conseguente all'esperienza maturata durante gli svariati anni di docenza prestati;
- b) la titolarità dell'abilitazione all'insegnamento specializzato su sostegno.

Sull'**obbligo di preservare il criterio meritocratico del punteggio**

in casi analoghi al nostro, si sono pronunciati tanti Giudici di merito in Italia, come ad esempio il ***Tribunale di Latina-Ordinanza del 14/03/2017, il Tribunale di Roma-Sentenza 7622 del 22/09/2017, il Tribunale Brescia-Sentenza 747 dell'01/06/2017, il Tribunale di Patti-Sentenza 1177 del 10/07/2017, il Tribunale di Napoli-Ordinanza 17959 del 29/08/2017, il Tribunale di Venezia-Ordinanza 6962 del 24/11/2016***, ed anche lo stesso intestato Tribunale di Termini Imerese oggi adito.

In altre parole, "lo scorrimento della graduatoria vincola l'amministrazione" (cfr. ***Cassazione Civile-Sez. Lavoro, sentenza 15212/2013***) e non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisca una procedura concorsuale di impiego, indi basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (cfr., ex multis, ***T.A.R. Napoli-Sez. VI, sentenza Num. 2620/2007***).

Né può dirsi che, nel silenzio della normativa di settore, il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto nel caso che ci occupa.



ISTANZA CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C.

In ordine al fumus boni juris, si richiamano tutte le considerazioni di fatto e di diritto riportate ut supra nella fase narrativa, evidenziando, repetita juvant, che:

- il D. Lgs. 297/1994, all'art. 319, al comma 4, dispone che: “Per l'assegnazione o l'utilizzazione nei posti di sostegno i docenti devono essere forniti di apposito titolo di specializzazione rilasciato ai sensi dell'articolo 325”;

- l'odierna ricorrente è docente titolata all'insegnamento su sostegno già ottenuto ed acquisito in data del 22.06.2006 presso l'Università degli Studi di Milano “Bicocca”, all'esito della partecipazione al corso speciale abilitante indetto ai sensi della legge n° 143 del 04/06/2004 con D.M. n° 21 del 09/02/2005;

- i posti su cattedra di sostegno per la scuola primaria in Provincia di Agrigento erano e sono sussistenti giusta determinazione dei posti “in deroga” che oggi, verosimilmente, dovrebbero essere assegnati a docenti supplenti privi del titolo abilitativo all'insegnamento su sostegno.

In ordine al periculum in mora, va evidenziato come lo stesso sia in re ipsa in relazione agli orari (massacranti nel breve e nel lungo termine e, quindi, anche per l'odierna ricorrente che già da svariati anni sostiene e sopporta gli stessi orari) giornalieri attualmente sostenuti dall'odierna ricorrente Siracusa Teresa che, per svolgere regolarmente la propria attività lavorativa ordinaria dalle ore 08,00 alle ore 12,00/13,00 in relazione ai giorni lavorativi, deve sostenere



AVV. FILIPPO BARBA

Patrocinante in Cassazione

via XII Gennaio n° 28/A - 92021 Aragona (AG)

Tel./Fax: 0922/699861 - Cell.: 338/4995432

e-mail: barba.filippo@libero.it

p.e.c.: filippobarba@avvocatiagrigento.it

PART. I.V.A. N° 02157410842 – C.F.: BRB FPP 69T06 A351B

orari massacranti uscendo di casa alle ore 05,30 per farvi ritorno tra le ore 14,00/14,30 e le ore 15,00/15,30.

Orari questi che impongono alla medesima odierna ricorrente di soggiacere alle intemperie del tempo e agli imprevedibili sbalzi di temperatura giornalieri che vanno ancor più a compromettere lo stato di salute fisico della docente Siracusa Teresa, già compromesso giusta la documentazione sanitaria che si allega alla presente, da cui emerge, per ultimo, una grave “labirintite” conseguente all’infiammazione del nervo vestibolare.

Orari giornalieri che parimenti non permettono alla stessa ricorrente di seguire una adeguata e corretta alimentazione nei canonici orari con la conseguenza di alterare ancor più lo stato di anemia di cui soffre.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato, la signora Siracusa Teresa, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiede che

VOGLIA L’ON.LE TRIBUNALE DEL LAVORO

Ammettere in rito il presente ricorso.

In via cautelare d’urgenza, previ gli adempimenti di rito,

- dire e dichiarare la sussistenza dei requisiti ex art. 700 c.p.c. e disporre, inaudita altera parte, l’immediato trasferimento della ricorrente Siracusa Teresa in una delle sedi scolastiche – anche da individuarsi tra quelle destinate ai c.d. “posti in deroga” della Provincia di Agrigento e, in ordine, più vicino alla residenza della ricorrente e del proprio nucleo familiare, quale docente specializzato su sostegno di scuola primaria.



AVV. FILIPPO BARBA

Patrocinante in Cassazione

via XII Gennaio n° 28/A - 92021 Aragona (AG)

Tel./Fax: 0922/699861 - Cell.: 338/4995432

e-mail: barba.filippo@libero.it

p.e.c.: filippobarba@avvocatiagrigento.it

PART. I.V.A. N° 02157410842 – C.F.: BRB FPP 69T06 A351B

Nel merito, previa fissazione dell'udienza di comparizione ex art. 415 c.p.c., concedendo congruo termine per la notifica alla controparte del presente ricorso e del pedissequo decreto di fissazione di udienza, e respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa,

- Dire e dichiarare che la ricorrente Siracusa Teresa è docente abilitata all'insegnamento di sostegno su scuola primaria;
- Dire e dichiarare il diritto della ricorrente Siracusa Teresa al trasferimento, quale insegnante di sostegno su scuola primaria, in Provincia di Agrigento, a decorrere dal corrente anno scolastico 2019/2020;
- Condannare ed ordinare a parte resistente di disporre il trasferimento della ricorrente Siracusa Teresa, quale insegnante di sostegno su scuola primaria, in Provincia di Agrigento, a decorrere dal corrente anno scolastico 2019/2020.

Con vittoria di spese e competenze del presente procedimento da distrarsi ex art. 93 c.p.c., in favore del sottoscritto difensore che dichiara di aver anticipato le spese e di non aver ricevuto acconti.

Con espressa riserva di articolare ulteriori eccezioni ed istanze, anche istruttorie, in relazione alle difese avversarie nel prosieguo del giudizio.

Salvo ogni diritto.

Si offrono in comunicazione, oltre al presente ricorso, i seguenti documenti: **1)** Procura alle liti; **2)** Domanda di trasferimento con allegati: **a)** allegato D scuola primaria; **b)** autocertificazione possesso titoli; **c)** autocertificazione residenza – stato di famiglia; **d)**



AVV. FILIPPO BARBA

Patrocinante in Cassazione

via XII Gennaio n° 28/A - 92021 Aragona (AG)

Tel./Fax: 0922/699861 - Cell.: 338/4995432

e-mail: barba.filippo@libero.it

p.e.c.: filippobarba@avvocatiagrigento.it

PART. I.V.A. N° 02157410842 – C.F.: BRB FPP 69T06 A351B

autocertificazione servizio; **e)** autocertificazione titolo di sostegno; **3)**

Lettera di notifica trasferimento; **4)** CCNI del 06.03.2019; **5)** Registro

Ufficiale del 03.06.2019; **6)** Dettaglio posti in deroga del 23.07.2019;

7) Decreto assegnazione posti in deroga del 28.10.2019; **8)** Bollettino

trasferimenti Scuola Primaria Agrigento; **9)** Certificazione medica.

DICHIARAZIONE

Ai fini del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è indeterminabile e che è dovuto il contributo unificato nella misura fissa di € 259,00, versato contestualmente all'iscrizione a ruolo del presente giudizio.

Aragona (AG), 20.11.2019

(Avv. Filippo Barba)

